

Legge regionale 18 giugno 2007 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Art. 21

(Comitati misti paritetici)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate, sono definite mediante accordi conclusi all'interno dei comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).
2. La Regione, i Comuni limitrofi all'insediamento militare, le Province interessate e l'ARPA stipulano protocolli d'intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all'individuazione di misure di mitigazione nell'ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l'adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.
3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basato sulla zonizzazione acustica parametrica, nonché le misure di contenimento dell'inquinamento acustico da attuare mediante l'adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.